

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

**(NA) CARRIERO Presidente**

(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

**Relatore BLANDINI ANTONIO**

Nella seduta del 07/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente richiedeva un prestito per l'acquisto di elettrodomestici di € 402,40 e stipulava un contratto di finanziamento che prevedeva la restituzione del debito in 10 rate, con una proroga della prima rata di 4 mesi, di € 45,15 cadauna ed un TAEG pari al 23,53%.

In data 2 dicembre 2014, presentava reclamo, lamentando che il tasso di interesse “è superiore alla soglia che individua i tassi usurari”.

In data 8 gennaio 2015, presentava, altresì, ricorso all'ABF in cui si limitava ad affermare: “si ritiene che il tasso di interesse applicato sia usurario”.

La ricorrente ha chiesto all'Arbitro “l'applicazione di un tasso conforme alla vigente normativa”.

L'intermediario, dal suo canto, conferma quanto esposto dalla ricorrente in punto di fatto, precisando che il finanziamento erogato prevedeva una proroga di 4 mesi nella corresponsione della prima rata, di tal che “nessun pagamento è stato ancora effettuato dalla ricorrente sulla pratica in oggetto”; sottolineava altresì che il reclamo veniva proposto appena 4 giorni dopo la sottoscrizione del contratto, e riscontrato con nota dell'11 dicembre 2014.

Ciò posto, l'intermediario ritiene “infondate, vaghe e basate su un mero errore di calcolo” le considerazioni effettuate dalla ricorrente in merito all'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato. Spiegava, inoltre, che il tasso applicato “ricomprende tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di riferimento ed è pienamente conforme alla tabella di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura di periodo” anche secondo quanto stabilito nella Comunicazione della Banca d'Italia del luglio 2013.

L'intermediario ricorda, altresì, che il finanziamento in questione “rientra tra i crediti finalizzati e, quindi, tra i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito per i quali la soglia di riferimento è solo quella in vigore al momento della stipula contrattuale”.

Il contratto de quo risale al novembre 2014 e prevede un TEG pari al 15,49%, quindi, a giudizio della resistente, è “assolutamente conforme al tasso soglia del 19,43% previsto per il trimestre di riferimento”.

Rammenta che, per determinare i tassi usurari, occorre far riferimento al TEG e non al TAEG che, invece, “include voci diverse ed ha la funzione di indicare il costo complessivo del finanziamento al momento della stipula del contratto” e “costituisce un metro di valutazione per il cliente tale da permettergli di orientarsi tra i vari prodotti finanziari”.

L’intermediario ha chiesto all’Arbitro di “rigettare il presente ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto”.

## DIRITTO

Si rileva preliminarmente che la ricorrente non ha prodotto copia del contratto ma esclusivamente una comunicazione, inoltrata dalla Banca in data 5 dicembre 2014, contenente indicazioni sulle caratteristiche economiche del prestito, di cui si riporta uno stralcio.

L’intermediario ha tuttavia prodotto copia del contratto, dalla quale risulta che lo stesso è stato stipulato nel novembre del 2014.

Entrambe le parti hanno dichiarato che nel contratto era prevista una proroga di 4 mesi nella corresponsione della prima rata.

La resistente ha, pertanto, sottolineato che “nessun pagamento è stato ancora effettuato... sulla pratica in oggetto” e, a sostegno di quanto affermato ha allegato copia dell’estratto conto storico da cui si evince che la prima scadenza era prevista per il 20 aprile 2015.

La vicenda riguarda evidentemente la ritenuta applicazione di tassi superiori al limite massimo consentito.

In argomento, la convenuta ha dichiarato che per determinare i tassi usurari occorre far riferimento non al TAEG ma al TEG e, ed ha, pertanto, precisato il TEG, nel contratto in esame, essendo pari al 15,49%, è, a suo giudizio, “assolutamente conforme al tasso soglia del 19,43% previsto per il trimestre di riferimento”.

A sostegno di quanto affermato, ha fornito copia della tabella di rilevazione trimestrale di periodo, calcolata secondo le indicazioni della Banca d’Italia.

Atteso che il ricorso ha ad oggetto un prestito personale finalizzato all’acquisto di elettrodomestici, per un importo che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente è pari ad € 402,40, sebbene secondo quanto riferito dalla resistente tale ammontare è pari ad € 451,57, occorre far riferimento alla voce “credito finalizzato all’acquisto rateale” fino ad € 5.000,00.

Viceversa, ove si includa anche la polizza assicurativa stipulata dalla ricorrente, il tasso (TAEG) salirebbe al 23,53%.

Ebbene, questo Arbitro ha già concluso, in una fattispecie del tutto simile a quella in esame, come segue: “la domanda del ricorrente si lascia ordinare secondo due profili. In primo luogo, la correttezza del calcolo dell’interesse applicato; in secondo luogo, una non meglio precisata eccessiva onerosità del finanziamento. Con riguardo al primo profilo, secondo consolidato orientamento di questo Collegio, non può essere legittimamente demandato all’ABF lo svolgimento di un’attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio” (decisione n. 385/11; nello stesso senso v. decisione n. 1378/10; n. 644/10).

Nel merito peraltro, il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal cliente e il tasso d'interesse applicato appare conforme alla disciplina imperativa.

Al riguardo, occorre precisare che la verifica circa l'usurarietà dei tassi va condotta sul TEG e non sul TAEG, come previsto dalle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, dettate dalla Banca d'Italia" (Collegio Milano, n. 1149 del 26 febbraio 2014).

Tuttavia, anche a prescindere da queste considerazioni, nel caso di specie l'argomento centrale ai fini della decisione risiede nella circostanza che, ai sensi del contratto, non è prevista la sottoscrizione di un'assicurazione a garanzia del credito quale condizione obbligatoria per ottenere il credito, né per ottenerlo alle condizioni offerte.

Ed infatti non solo alcun vincolo di assicurazione è previsto nel contratto, ma nella copia del modulo di adesione alla polizza collettiva "Goods protection" sottoscritto dalla ricorrente in data 28 novembre 2014, si precisa che "la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non necessaria ai fini dell'ottenimento del finanziamento".

Ciò che esclude la irrilevanza, in ogni caso, dell'importo riferito all'assicurazione nell'ambito del computo del tasso applicato al finanziamento in esame.

La domanda conseguentemente non può essere accolta.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*